



## COMUNE DI TERNI

### REGOLAMENTO DELLA AVVOCATURA COMUNALE

-----

#### CAPO I

#### OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

##### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, nel rispetto della L. 31.12.2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, del C.C.N.L. Comparto Enti Locali e del Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici adottato con delibera del 10.06.2014 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura comunale, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso, i principi che ne ispirano l'azione e la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali.

##### **Articolo 2 - Organizzazione**

1. In osservanza dell'art. 23 (*Avvocati degli enti pubblici*) della L. n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), del Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici approvato con delibera del 10.06.2014 dal Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Terni e secondo il Modello organizzativo del Comune di Terni, l'Avvocatura comunale è istituita e strutturata in modo che sia garantita la sua indipendenza e autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo, al fine della trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente.
2. L'Avvocatura comunale è dotata di Avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo, di personale amministrativo e/o ausiliario di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
3. Il Comune di Terni garantisce l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati comunali, i quali rispondono, nell'espletamento del mandato professionale, direttamente ed unicamente al Sindaco.
4. Gli Avvocati comunali esercitano le proprie funzioni con autonomia senza vincoli di subordinazione nell'esercizio della professione. Agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
5. L'Avvocato assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e della struttura cui è assegnato.
6. L'Amministrazione comunale riconosce un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguati alla funzione professionale svolta ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.247/2012.

##### **Articolo 3 - Incarichi ad Avvocati esterni**

1. Di norma il Comune di Terni si costituisce in giudizio con procura agli Avvocati interni.

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.133 DEL 31.10.2018

2. La rappresentanza e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco ad avvocati esterni in casi specifici debitamente motivati e comunque in controversie di particolare complessità oppure nei casi in cui sia opportuna o incompatibile l'assunzione dell'incarico da parte degli Avvocati dell'Ente.
3. Gli atti gestionali, riferiti all'incarico a professionista esterno, sono di competenza del Dirigente della Direzione che propone l'incarico.

### **Articolo 4 - *Dovere di collaborazione***

1. I Dirigenti hanno il dovere di collaborare con l'Avvocatura Comunale, fornendo, per ciascun contenzioso, relazioni tecniche, atti, documentazioni e ogni altra informazione o aggiornamento utile, conformemente alle richieste circostanziate provenienti dalla stessa Avvocatura e nel rispetto dei termini dalla stessa indicati, volti a consentire il rispetto dei termini processuali e a non incorrere in preclusioni e decadenze che possono compromettere l'esito della lite.
2. Le violazioni al dovere di collaborazione dei dirigenti, previsto dal primo comma, verranno prontamente segnalate dall'Avvocatura al Sindaco. La Direzione Affari Istituzionali provvederà a trasmetterle al Nucleo di valutazione e, per conoscenza, al Segretario generale e al Direttore Generale, se nominato, affinché ne sia tenuto conto nella valutazione della *performance* individuale e organizzativa.

### **Articolo 5 - *Pratica forense***

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. I praticanti vengono individuati in accordo con gli Avvocati dell'Ente. Non possono essere ammessi più di 3 praticanti contemporaneamente per ciascun avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre dodici mesi, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. b) della L. n. 247/2012.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

### **Articolo 6 - *Personale di supporto e dotazione strumentale.***

1. L'Avvocatura comunale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
3. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare, nel miglior modo possibile, l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

## CAPO II

### ATTRIBUZIONI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

### **Articolo 7 - *Attività di assistenza in giudizio e di consulenza***

1. Agli Avvocati dipendenti compete la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente dinanzi a tutte le Magistrature di ogni ordine e grado, secondo le rispettive competenze, a seguito di procura generale o speciale rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. b) dello Statuto comunale. Compete, altresì, la rappresentanza in giudizio nei procedimenti penali nei quali il Comune sia parte offesa o parte civile.

2. Gli Avvocati dipendenti espletano inoltre attività di assistenza e consulenza legale, assistenza nelle transazioni delle liti, nelle attività arbitrali di giurisdizione privata, nelle attività di mediazione e in tutte le altre forme di composizione stragiudiziale delle liti introdotte dalla Legge, ove vi sia obbligo di patrocinio.

**Articolo 8 - Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva**

1. Limitatamente a problematiche di elevata complessità giuridica, nell'ambito della funzione consultiva, legittimato a richiedere pareri all'Avvocatura è solo il Sindaco.
2. Il Segretario Generale e il Direttore Generale, se nominato, anche su sollecitazione dei dirigenti, possono richiedere pareri per il tramite del Sindaco.
3. Il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
4. Il parere viene reso dall'Avvocatura al Sindaco, in forma scritta, entro il termine di massima di giorni trenta dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

**Art. 9 - Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, secondo periodo, della Legge n. 114/2014, e ferma restando l'attribuzione operante per le magistrature superiori in ragione dell'iscrizione nell'apposito albo, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi avviene, anche attraverso l'ausilio di sistemi informatici, in forza delle competenze e delle conoscenze personali professionali specifiche di ciascun Avvocato dipendente, dell'attinenza rispetto all'assegnazione già operata in precedente contenzioso connesso, garantendo, ove possibile:
  - a) l'assegnazione alternata di cause pendenti avanti ad Organi giurisdizionali differenti;
  - b) l'assegnazione alternata di cause con valore della lite differente;
  - c) l'alternanza delle materie di pertinenza;
  - d) l'equilibrio dei carichi di lavoro;
  - e) la parità di trattamento fra gli Avvocati.
2. Il Sindaco ha facoltà di decidere l'assegnazione delle pratiche agli Avvocati dipendenti in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro anche tenuto conto delle esperienze maturate sulle singole materie.

### CAPO III

#### DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

**Articolo 10 - Compensi**

1. Agli avvocati appartenenti all'Avvocatura Civica, vengono corrisposti, i compensi professionali, in conformità all'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014 e all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, come di seguito disciplinato.

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.133 DEL 31.10.2018

2. La corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura comunale, a seguito di lodo arbitrale o sentenza (sia essa civile, penale, amministrativa o tributaria) favorevole all'Ente, avviene nelle seguenti ipotesi:
  - a) nel caso di lodo arbitrale o sentenza positiva che condanni la parte avversaria al totale o parziale pagamento delle spese, onorari e diritti a favore del Comune, è dovuto un compenso professionale pari a quanto quantificato nella sentenza medesima e posto a carico dell'avversario a titolo di diritti e onorari. Le somme indicate a titolo di spese, invece, sono trattenute dall'Ente. La liquidazione del compenso è comunque subordinata all'effettivo recupero nei confronti della parte soccombente; nell'ipotesi in cui il recupero risulti inesigibile per insolvenza accertata di quest'ultima, il Comune liquiderà in favore dell'avvocato avente titolo un importo pari a quello che spetterebbe allo stesso nel caso di cui alla lett. b);
  - b) nel caso di lodo o sentenza favorevole con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il compenso onnicomprensivo comunque dovuto agli avvocati dell'Ente sarà liquidato sulla base di nota spese redatta con riferimento ai parametri minimi previsti dal D.M. 10.3.2014 n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.).

### **Articolo 11 – Presupposti**

1. Per lodo o sentenza favorevole deve intendersi la decisione passata in giudicato e pronunciata dal collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria in sede civile, penale, amministrativa e tributaria, all'esito di giudizi ordinari o speciali, con i quali le domande e/o eccezioni dell'Ente siano state in tutto o in parte accolte.
2. Sono considerate, altresì, favorevoli le pronunce che, pur non decidendo nel merito delle controversie e sulle spese di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, ovvero, a mero titolo esemplificativo, nei casi in cui dichiarino: la carenza di giurisdizione o competenza, la nullità o irricevibilità dell'atto introduttivo avversario, l'estinzione del giudizio, la inammissibilità e/o improcedibilità per carenza di interesse.
3. Il compenso è inoltre dovuto anche in caso di rinuncia o abbandono del giudizio ad opera della controparte, ovvero per transazione.

### **Articolo 12 - Oneri previdenziali ed assistenziali**

1. I compensi sono comprensivi anche dell'importo degli oneri previdenziali ed assistenziali ma non dell'IRAP che rimane a carico dell'Ente.
2. La liquidazione avviene a seguito di provvedimento dirigenziale, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 12 e viene così inserita nella retribuzione annua contributiva, assoggettabile a contribuzione pensionistica.

### **Articolo 13 - Limiti**

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento, in ogni caso possono essere corrisposti agli Avvocati dell'Ente nel rispetto del limite massimo stabilito dal comma 7, dell'art. 9, della legge n. 114/2014.
2. La quota di rimborso spese forfettarie del 15%, prevista dalla tariffa forense a carico della parte soccombente, viene corrisposta all'Ente ed è destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del servizio nonché alla formazione obbligatoria prevista a carico degli avvocati e comunque per spese riferibili all'Avvocatura Civica.
3. I compensi non liquidati per superamento del detto limite non possono poi essere più in alcun modo liquidati negli anni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014, nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, le competenze

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.133 DEL 31.10.2018

professionali spettanti agli avvocati civici non possono superare lo stanziamento definitivo relativo all'anno 2013 e/o ove assestato.

### **Articolo 14** - *Fondi sentenze favorevoli e fondo per spese compensate.*

1. Secondo i principi di cui alla legge Professionale Forense 31.12.2012, n. 247, nonché in base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 avente ad oggetto il nuovo “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, agli Avvocati dell'Ente spettano le competenze professionali (funzioni ed onorari) nei casi e nelle entità di seguito previsti. L'Ente assicura, all'Avvocato dipendente le risorse finanziarie necessarie agli adempimenti di legge previsti per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito Albo professionale forense e finalizzati all'esercizio della professione, in quanto esercitata nell'interesse esclusivo dell'Ente.
2. I compensi professionali a carico della controparte soccombente una volta pagati confluiscono in un apposito fondo, e sono attribuiti agli avvocati secondo quanto indicato all'art. 15.
3. Nei casi di somme relative a competenze professionali spettanti agli avvocati interni a carico dell'Ente, le stesse dovranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio nei limiti di cui all'art. 13 comma 4, e sono attribuite agli avvocati secondo quanto indicato all'art. 15.

### **Articolo 15** - *Criteri di ripartizione e verifica del rendimento*

1. Gli avvocati comunali percepiscono i compensi professionali, eventualmente abbattuti di una percentuale risultante dalla valutazione personale di rendimento di cui al successivo comma.
2. Semestralmente viene redatta dal Sindaco per ciascun Avvocato, sulla base di un resoconto predisposto dall'Avvocato, una relazione di verifica del rendimento personale, contenente l'indicazione di eventuali percentuali di riduzione dei compensi spettanti in esito ad una valutazione non pienamente positiva, tenendo conto:
  - a) della cura dell'attività di formazione obbligatoria permanente con la partecipazione agli eventi organizzati o riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine e la maturazione di crediti formativi almeno nella misura minima annuale prevista dall'ordinamento professionale;
  - b) del puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
  - c) del puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione;
  - d) del rispetto delle direttive dell'Amministrazione in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.
3. Le somme non corrisposte agli avvocati a seguito della verifica di rendimento sono acquisite al bilancio comunale in economia.

### **Articolo 16** - *Entrata in vigore e disposizioni transitorie*

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora instaurate o, comunque, non ancora concluse ove più favorevole.

